

Città di Segrate



Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Deliberazione di Giunta comunale n.17 del 31.1.2014.

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 – Composizione e nomina	pag. 3
Art. 3 - Incompatibilità, cause ostative e conflitto di interessi.....	pag. 4
Art. 4 – Compenso.....	pag. 4
Art. 5 – Funzioni.....	pag. 5
Art. 6 – Accesso ai documenti amministrativi	pag. 5
Art. 7 – Funzionamento e sede	pag. 5
Art. 8 – Disposizioni di rinvio	pag. 5
Art. 9 – Entrata in vigore.....	pag. 6

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito denominato OIV, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. L'organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico, composto da n. 1 componente esterno all'Ente, nominato dal Sindaco, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- a) Cittadinanza italiana o della UE;
- b) possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nei seguenti corsi di laurea: laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale;
- c) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo;
- d) possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in discipline diverse da quelle citate alla lettera b), unitamente a:
 - titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance ovvero;
 - in discipline attinenti alla specificità dell'ente locale, ovvero;
 - esperienza, di cui alla lettera c), di almeno 5 anni.
- e) buona e comprovata conoscenza della lingua inglese (e della lingua italiana nel caso di cittadinanza diversa dalla cittadinanza italiana);
- f) buone e comprovate conoscenze informatiche;
- g) adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali.

I titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea sono quelli rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Si distingue, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di 2 livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione (compresi i periodi post universitari di studio/stage all'estero).

Sono esclusi dalla selezione coloro che abbiano già raggiunto o raggiungano nel triennio di riferimento la soglia dell'età della pensione di vecchiaia. Non si può appartenere contemporaneamente a più Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione.

2. La nomina del componente compete al Sindaco, che ne disporrà la scelta attraverso procedura ad evidenza pubblica, tramite avviso di selezione da pubblicare per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente, a cui potranno partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Il Sindaco nomina il componente con proprio decreto sindacale.

4 La nomina ha durata triennale e decorre dalla data indicata nel provvedimento di nomina e può essere rinnovata per una sola volta.

5 Il Sindaco può disporre la revoca anticipata per sopraggiunta incompatibilità e per grave inosservanza dei doveri inerenti all'espletamento dell'incarico.

6 In caso di dimissioni, deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

7 In caso di cessazione delle funzioni per dimissioni o altra causa, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione temporale in cui l'attività è stata resa.

Art. 3 Incompatibilità, cause ostative e conflitto di interessi

Non può essere nominato a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione colui che:

- a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- b) siano stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- c) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- d) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- e) si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- h) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- i) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- j) sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- k) sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
- l) incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Non può essere nominato, altresì, soggetto diverso dalle persone fisiche.

Art. 4 – Compenso

Al componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione è attribuito un compenso forfettario lordo annuo (oltre IVA e contributi previdenziali) comprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il compenso annuo lordo è stabilito in € 8.000,00 (oltre IVA e contributi previdenziali).

Art. 5 – Funzioni

L'OIV opera in posizione di autonomia e indipendenza e ad esso sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici e nella elaborazione del Piano della Performance;
- b) contribuisce all'individuazione e al perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
- c) garantisce la correttezza del processo di misurazione della performance organizzativa e dell'Ente;
- d) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- e) propone agli organi di direzione politica la valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale ai fini dell'assegnazione della relativa retribuzione di risultato;

- f) monitora il sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) Valida i risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall'ente che vengano destinati in quota parte a premiare il personale dipendente;
- i) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica;
- j) redige annualmente e invia al Sindaco e alla Giunta una relazione sui risultati dell'attività svolta e delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento per il funzionamento dell'Ente;
- k) garantisce la correttezza nell'utilizzo dei premi secondo la legislazione vigente e i contratti collettivi nazionali e integrativi nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito, della professionalità e della differenziazione nelle valutazioni;
- l) cura annualmente la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo e sul grado di condivisione del sistema di valutazione;
- m) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- n) analizza il rapporto informativo, redatto dalla sezione risorse umane, sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate dall'ente.

Restano salve le funzioni e gli adempimenti derivanti da normative e da direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT).

Art. 6 – Accesso ai documenti amministrativi

1. L'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi inerenti la propria attività.
2. Il componente si impegna a far uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. n. 196/93.

Art. 7 – Funzionamento e sede

1. L'OIV opera in funzione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. L'OIV si riunisce almeno una volta ogni bimestre. Le riunioni non sono pubbliche e ad ogni seduta viene redatto un verbale.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni l'OIV, può richiedere agli uffici informazioni, atti ed effettuare verifiche dirette.
4. Per lo svolgimento delle sue attività l'OIV si avvale della Sezione Tributi Controllo e Qualità e della Sezione Gestione Risorse Umane.
5. Il Segretario Generale è l'interlocutore tecnico dell'OIV per l'analisi della dimensione organizzativa generale dell'ente e la valutazione dei dirigenti.
6. L'OIV ha sede presso il Comune di Segrate che vi destina idoneo locale e attrezzature adeguate.

Art. 8 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, ai contratti collettivi e agli altri regolamenti dell'Ente.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di costituzione del prossimo Organismo Indipendente di Valutazione.